

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

SPESE E INIZIATIVE AMMISSIBILI

Tabella 1A: Iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 17 del *Regolamento di esenzione* "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI"

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 651/2014 e s.m.i., l'investimento in attivi materiali e/o immateriali deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) la creazione di una nuova unità produttiva;
- b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente;
- c) la diversificazione della produzione di un'unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
- d) il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un'unità produttiva esistente;
- e) l'acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati, a condizioni di mercato, da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative all'acquisizione degli attivi materiali e immateriali rientranti nelle seguenti categorie:

- costruzione, acquisizione e ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto dell'iniziativa. Le spese relative all'acquisizione del suolo aziendale sono ammissibili in misura non superiore al 10% degli investimenti ammissibili;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- acquisto o sviluppo di programmi informatici, licenze d'uso, diritti d'autore, brevetti e marchi commerciali.

Ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, gli attivi devono:

- essere ammortizzabili;
- essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
- essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti;
- figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

Tabella 2A: Iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 14 del *Regolamento di esenzione agricoltura* dirette all'acquisizione di attivi materiali o immateriali connessi alla produzione agricola primaria

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) N. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione; b) migliorare l'ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale; c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo, all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico; d) ripristinare il potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali nonché prevenzione dei danni da essi arrecati; se il danno è riconducibile al cambiamento climatico, i beneficiari, se del caso, includono nel ripristino misure di adattamento ai cambiamenti climatici; e) contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica; f) contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica; g) contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. Agli investimenti si applicano, altresì, le limitazioni previste dall'articolo 14, paragrafo 4, del Regolamento. Sono ammissibili le seguenti spese: a) costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si rova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio, fermo restando che i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione; b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, sull'energia sostenibile, sull'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b); d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; e) spese per investimenti non produttivi legati agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettere e), f) e g) del Regolamento; f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera f) del Regolamento; g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie, organismi nocivi ai vegetali o animali protetti, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale

produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;

- h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici;
- i) investimenti destinati all'utilizzo di acque affinate quale fonte idrica alternativa solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Non possono essere concessi aiuti per:

- a) acquisto di diritti all'aiuto;
- b) acquisto e impianto di piante annuali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera h) del Regolamento;
- c) lavori di drenaggio;
- d) acquisto di animali, ad eccezione degli aiuti a copertura dei costi di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettera h) del Regolamento e dell'acquisto di cani da guardia;
- e) capitale circolante;
- f) costi diversi da quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del Regolamento, connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
- g) costi legati ai cablaggi per reti di dati al di fuori della proprietà privata.

Nel caso dell'irrigazione, si applica quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 8, del Regolamento.

Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Tabella 3A: Iniziative realizzate ai sensi dell'articolo 17 del *Regolamento di esenzione agricoltura* dirette alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli

Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) N. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 gli investimenti devono riguardare *la trasformazione di prodotti agricoli* o *la commercializzazione di prodotti agricoli* e possono prevedere i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili, compresi gli investimenti in cablaggio passivo interno o in cablaggio strutturato per le reti di dati e, se necessario, alla parte accessoria della rete passiva che si trova sulla proprietà privata situata al di fuori dell'edificio, fermo restando che l'acquisto di terreni è ammissibile solo in misura non superiore al 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
- c) costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di

fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);

- d) costi d'acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

I costi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) connessi al contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili.

Non possono essere concessi aiuti per:

- a) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione in vigore;
- b) costi connessi agli aiuti concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel Regolamento 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni ineressano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale Regolamento;
- c) capitale circolante;
- d) costi legati ai cablaggi per rete di dati al di fuori della proprietà private;

Gli investimenti da realizzare devono risultare conformi alla legislazione dell'Unione europea e nazionale in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione dell'aiuto.

Tabella 4A: Iniziative ai sensi del *Regolamento de minimis pesca* dirette alla realizzazione di programmi di investimento

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 e s.m.i., le agevolazioni non possono essere concesse qualora l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati e nei seguenti casi:

- a) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
- b) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- c) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
- d) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
- e) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
- f) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
- g) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.